

La tutela della libertà religiosa in Italia ed Inghilterra

Questa tesina tratterà l'argomento della tutela della libertà religiosa in Italia ed Inghilterra. Inizierà con una descrizione dello Stato italiano, del suo sistema religioso e di come vengono regolate le varie confessioni religiose presenti all'interno del suo territorio. Da questo seguirà un'analisi degli articoli della Costituzione che regolano e garantiscono la libertà religiosa a tutte le confessioni religiose. In particolare si farà riferimento agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 e come questi funzionano in pratica con riferimento alle questioni del sostentamento del clero, l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, gli edifici di culto e gli enti ecclesiastici con finalità di religione o di culto. Dopo di che si passerà alla trattazione dello Stato inglese e del suo sistema religioso. Anche qui ci sarà un'analisi della legge inglese che tutela la libertà religiosa, in particolare l'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) il quale è stato incorporato nella legge inglese con il Human Rights Act del 1998 (HRA). Verrà evidenziato come questa legge funziona in pratica con riferimento a sentenze. Per entrambi i paesi, tutto questo verrà fatto alla luce di norme e principi dell'Unione europea e giudizi della Corte europea dei diritti dell'uomo, che evidenzieranno se il trattamento favorevole dato alla Chiesa cattolica e alla *Church of England* causino un turbamento del mercato religioso a scapito delle altre confessioni presenti nei due territori. La tesina concluderà sottolineando che il turbamento del mercato religioso è meno evidente in Inghilterra che in Italia, dove si è ancora lontani dalla realizzazione del disegno costituzionale di libertà religiosa.

Lo Stato Italiano

La Repubblica Italiana è una democrazia laica, separatista e pluralista in quanto non c'è una religione di stato, anche se la Chiesa cattolica gode di una certa posizione privilegiata dovuta a motivi storici e di tradizione.¹ La laicità dello Stato italiano non è espressa in modo esplicito nella Costituzione, ma si è affermata per via giurisprudenziale grazie alla Corte costituzionale nella storica pronuncia n.203 del 1989. In questa sentenza la corte affermò che la laicità "è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica" ed evidenziò il fatto che è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale.² Inoltre, puntualizzò che la libertà religiosa concorre a strutturare questo principio supremo della laicità dello Stato, che può essere dedotto da certi articoli della Costituzione come gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20.³ Questa laicità non significa un'indifferenza da parte dello Stato, ma una garanzia di salvaguardia della libertà religiosa in un regime di pluralismo

¹ G. LEZIROLI, *Libertà religiosa e costituzione in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), Febbraio 2008 p. 4

² Corte costituzionale, sent. 11 aprile 1989, n. 203 in J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale* (art. 7 e 8) in G. CASUSCELLI, *Nozioni di Diritto Ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2009 p. 53

³ Corte costituzionale, sent. 11 aprile 1989, n. 203 in C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), Maggio 2008 pp. 2 e 4

confessionale e culturale. È comunque interessante sottolineare che l'espressione "libertà religiosa" è ignota nella Costituzione, ma ciononostante il suo riferimento è chiaro ed è sempre stato inteso.⁴

Lo stato laico prevede l'uguaglianza di opportunità tra tutte le fedi, distinzione tra la sfera civile e religiosa, neutralità ed imparzialità di fronte a tutte le confessioni senza forme di ingerenze, privilegi o preferenze dati ad una confessione invece che ad un'altra ed un sistema di collaborazione tra lo stato e le varie confessioni.⁵ Queste sono tutte caratteristiche considerate essenziali per l'Unione europea che interviene per salvaguardare la libertà religiosa cercando di garantire uno standard minimo di tutela, anche se in base al principio di sussidiarietà, ogni stato ha un margine di discrezionalità nel regolare i suoi rapporti con le chiese o comunità religiose presenti nel proprio territorio.⁶ Infatti, l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri, riconoscendo così l'importanza e il contributo di queste ultime.⁷ L'Unione mette le confessioni tutte sullo stesso livello ed interviene quando uno Stato membro concede ad una certa confessione religiosa una normativa di vantaggio rispetto ad altre confessioni. Questo è perché vuole evitare un turbamento del mercato religioso, garantendo a tutte le confessioni gli stessi diritti e tutelare la concorrenza tra le diverse confessioni in quanto considerate agenzie che vendono il sacro sul mercato religioso.

Lo Stato italiano regola per via pattizia i rapporti con le confessioni religiose. Questo è un metodo democratico, in quanto permette la partecipazione delle confessioni alla elaborazione di norme a cui saranno sottoposte.⁸ Il rapporto con la Chiesa cattolica viene regolato con uno strumento concordatario, il Concordato del 1984. Invece il rapporto con le altre confessioni diverse da quella cattolica, viene regolato attraverso intese oppure attraverso la legge sui culti ammessi del 1929.⁹ Dunque, si può affermare che l'ordinamento giuridico ha assunto una struttura piramidale a tre livelli: al vertice c'è la Chiesa cattolica con il Concordato del 1984, in mezzo ci sono le confessioni di minoranza con un regime giuridico speciale dato dalle intese ed infine alla base ci sono tutte le confessioni prive di intesa che sono soggette ad una normativa di diritto comune e alla legislazione sui

⁴ *Ibidem* p. 5

⁵ G. B. VARNIER, *Laicità, radici cristiane e regolamentazione del fenomeno religioso nella dimensione dell'U.E.* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Giugno 2008 p. 6

⁶ J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), Gennaio 2011 p. 13

⁷ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 17

⁸ C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, cit., p. 10

⁹ R. MAZZOLA, *Modelli di diritto e politica ecclesiastica nella Unione europea*, Conferenza tenuta il 19/4/2005 al Centro salesiano di Leumann, nell'ambito del Convegno "Pluralismo religioso, multiculturalità e laicità, terreno di confronto o di scontro?", Ufficio Scuola della Diocesi di Torino, AIMC, UCIIM p. 2

culti ammessi del 1929.¹⁰ Come verrà visto in seguito, i privilegi e i vantaggi dati alle confessioni religiose dipendono molto dalla posizione occupata all'interno della piramide.¹¹

Quadro costituzionale e normativo

Il pieno riconoscimento della libertà religiosa si è affermato in Italia solo dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della Costituzione nel 1947.¹² Precedentemente, l'articolo 1 dello Statuto Albertino del 1861 stabiliva che la religione cattolica, apostolica e romana era la sola religione dello stato. Dunque, l'Italia si configurava come uno Stato confessionale con un regime di tolleranza per gli altri culti. Questo venne poi affermato nel Concordato lateranense del 1929 stipulato tra la Chiesa e lo Stato fascista dove venne garantita una regolarizzazione privilegiata dei rapporti tra quest'ultimi e tutte le altre confessioni vennero sottoposte alla legge n.1159 del 1929 sui culti ammessi.¹³ Il Concordato fu in seguito modificato con gli Accordi di Villa Madama nel 1984. Ciononostante, alcuni degli articoli del vecchio Concordato sono riusciti a transitare nel nuovo ordinamento. Gli articoli della Costituzione che si occupano della libertà religiosa sono il 2, 3, 7, 8, 19 e 20.

Articolo 2

L'articolo 2 costituisce la norma generale di riferimento del carattere pluralista dell'ordinamento italiano in quanto stabilisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità."¹⁴ Questo articolo tutela i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui il diritto alla libertà religiosa. Quindi garantisce a tutti, cittadini e non, la libertà religiosa in quanto diritto inviolabile. Inoltre, riconosce il ruolo fondamentale delle formazioni sociali nello sviluppo della personalità di ogni individuo. Tra queste formazioni sociali sono comprese anche le confessioni religiose, che così assumono un rilievo specifico all'interno dell'ordinamento.¹⁵

Articolo 3

L'articolo 3 sancisce il principio d'uguaglianza in quanto "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."¹⁶ Il comma 2 stabilisce che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. Questo

¹⁰ *Ibidem*; S. FERRARI *State and Church in Italy* in G. ROBBERS (ed) *State and Church in the European Union*, Nomos, Baden-Baden, 2005 p. 213

¹¹ *Ibidem*

¹² A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, L'esercizio della libertà religiosa in Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale - Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (Luglio 2013)

<www.governo.it/Presidenza/USRI/.../Esercizio_liberta_religiosa_italia.pdf> p. 6

¹³ *Ibidem*

¹⁴ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 2

¹⁵ J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, cit., p. 55

¹⁶ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 3

sottolinea che lo Stato è tenuto a rimuovere tutte le forme di discriminazione, incluse quelle religiose, in quanto “impediscono il pieno sviluppo della persona umana.”¹⁷ Evidenzia anche il carattere pluralista in materia religiosa dello Stato in quanto garantisce l’uguaglianza religiosa e vieta la discriminazione per ragioni religiose.¹⁸

Il principio di non discriminazione e la salvaguardia della libertà religiosa non sono solo garantiti dall’ordinamento nazionale, ma anche da quello comunitario con gli articoli 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), soprattutto l’articolo 17 che riconosce l’esistenza e l’importanza delle confessioni religiose, gli articoli 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 9 e 14 della CEDU.¹⁹

Articolo 7

L’articolo 7 regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica che si basano sul Concordato revisionato dagli Accordi di Villa Madama del 1984. Il primo comma stabilisce che “lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.”²⁰ Perciò, sia lo Stato che la Chiesa hanno competenza esclusiva su certe materie.²¹ Lo Stato ha competenza esclusiva sulle materie che riguardano la sfera temporale, come la tutela della salute e della libertà degli individui, invece la Chiesa ha competenza esclusiva sulle questioni concernanti la sfera spirituale, come la disciplina dei riti, delle cerimonie e delle festività religiose.²² Questo sottolinea anche un rifiuto da parte dello Stato del confessionarismo, evidenziando il suo carattere laico.²³ Tuttavia, dimostra anche che la Chiesa essendo priva di tutela statale per certe questioni è più libera di evidenziare la sua superiorità rispetto ad altre confessioni.²⁴ Il secondo comma poi afferma che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e che le modifiche di quest’ultimi, se accettate da entrambi le parti, non sono soggette al procedimento di revisione costituzionale.²⁵

L’articolo presenta un riferimento esplicito ai Patti Lateranensi e questo fatto fu soggetto ad un acceso dibattito all’interno dell’Assemblea costituente. La parte laica dell’Assemblea contestò che questo riferimento comportasse la costituzionalizzazione dei Patti.²⁶ Anche se la Corte costituzionale, nella sentenza 30 del 1971, ha stabilito che questo non è vero e che le norme del Concordato non possono

¹⁷ D. DURISOTTO, *Financing of Churches in Italy in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), Novembre 2009 p. 2

¹⁸ C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, cit., pp. 8 9

¹⁹ A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L’esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 29 30

²⁰ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 7 comma 1

²¹ J. PASQUALI CERIOLI, *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini Stato in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), Gennaio 2010 p. 4

²² J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, cit., p. 61

²³ G. ALPA, S. CASSESE, M. CERNESI, L. ROSSI, *Leggere l’attualità (diritto pubblico)*, Milano, Tramontana, 2007 p. 54

²⁴ G. LEZIROLI, *Libertà religiosa e costituzione*, cit., p. 6

²⁵ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art 7 comma 2

²⁶ A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L’esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 12 13

negare o contrastare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, i Patti vennero comunque inseriti tra le fonti atipiche dell'ordinamento.²⁷ Inoltre, il fatto che la modifica unilaterale di quest'ultimi comporta la procedura complessa di revisione costituzionale fa sì che, sotto questo aspetto, le norme concordatarie sono assimilabili a quelle costituzionali in quanto dotate della stessa forza di resistenza all'abrogazione. In aggiunta, il Concordato ha valore internazionale in quanto stipulato tra due enti sovrani ed indipendenti.

Questo articolo concede alla Chiesa cattolica una posizione molto privilegiata rispetto ad altre confessioni. Non solo è garantita la sua indipendenza e sovranità, ma il suo rapporto con lo Stato è caratterizzato da norme che hanno valore internazionale e per certi caratteri sono paragonabili a norme costituzionali che potranno solo essere modificate unilateralmente con la procedura di revisione costituzionale. Proprio per questo, sembrerebbe avere già creato un turbamento del mercato religioso a scapito delle altre confessioni.

Un esempio di questo turbamento si può vedere nella questione del sostentamento del clero e della Chiesa. Con l'Accordo di Villa Madama del 1984 e la legge 222 del 1985, si passò dal sistema beneficiale di retribuzione del clero ad un sistema di Istituti diocesani per il sostentamento del clero.²⁸ La legge diede alla Conferenza Episcopale il compito di gestire questa materia che creò l'Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC). Quest'ultimo opera in via sussidiaria nei confronti degli Istituti diocesani che retribuiscono il clero dal proprio patrimonio, intervenendo solo in casi di necessità. I fondi disponibili di questi enti derivano dall'otto per mille dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dalle donazioni dei fedeli.²⁹ Dunque, sono i cittadini a finanziare il clero e la Chiesa in modo diretto, ma interviene anche lo Stato indirettamente.

L'otto per mille prevede che una quota dell'IRPEF (0,8%) può essere donata alla Chiesa cattolica, ad altre confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato o allo Stato stesso. Ogni cittadino quando fa la dichiarazione annuale dei redditi può scegliere a chi sarà devoluta questa quota.³⁰ Il problema è che spesso i cittadini non indicano una preferenza e di conseguenza i soldi vengono divisi tra i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di donazioni in base alle scelte espresse dagli altri cittadini.³¹ Infatti, di solito la prima tra queste è la Chiesa cattolica, che nella ripartizione del 2010 ha ottenuto circa l'85% delle donazioni, nonostante il fatto che solo il 37% della popolazione abbia espresso una scelta a favore della Chiesa cattolica.³² Per di più, alcune confessioni lasciano allo Stato

²⁷ Corte costituzionale, sent. 30/1971 *ibidem* p. 9

²⁸ D. DURISOTTO, *Financing of Churches in Italy*, cit., p. 3 4

²⁹ *Ibidem* p. 5

³⁰ A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 76

³¹ Legge 222-1985, art. 47 comma 3 in D. DURISOTTO, *Financing of Churches in Italy*, cit., p. 6

³² SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTO BILANCIO, *Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010 Schema di D.P.C.M. n. 297 - (art. 7, co. 1, D.P.R. n. 76/1998)*, Dossier di documentazione, Camera dei deputati XVI Legislatura, 1 Dicembre 2010 <http://documenti.camera.it/Leg16/dossier/Testi/BI0350.htm#_Toc278992388>

le quote non attribuite, limitandosi a prelevare solo quelli relativi ad opzioni esplicite a loro favore. Questa è una cosa che la Chiesa cattolica non fa e perciò ottiene un finanziamento quasi triplo rispetto ai consensi espliciti ottenuti a suo favore.³³

In aggiunta, una parte delle donazioni destinata allo Stato italiano ed usate per scopi sociali ed umanitari, viene data agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica. Così si crea un finanziamento indiretto tra lo Stato e la Chiesa alla quale vengono dati i soldi dei cittadini italiani che erano stati destinati allo Stato.³⁴ Anche se questo tipo di finanziamento è garantito alle confessioni che hanno un'intesa, la Chiesa cattolica sembra essere comunque privilegiata in quanto ottiene maggiori finanziamenti. In più, le confessioni religiose prive di intesa, sottoposte alla legislazione sui culti ammessi, sono completamente escluse da questo tipo di finanziamento, creando una violazione dell'articolo 8 comma 1 esaminato in seguito.³⁵

Articolo 8

Questo articolo regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Può essere considerato il cardine di riferimento del sistema italiano e si basa sul principio pattizio. È interessante notare come nell'ordinamento italiano non esiste una norma che definisca cosa sia una confessione religiosa.³⁶ Questo concetto è stato elaborato dalla giurisprudenza costituzionale che è arrivata ad affermare nella sentenza n.195 del 1993, che una confessione religiosa è “un gruppo di persone che hanno unicità di credo e di organizzazione e che si ritengono confessione religiosa e sanno di esserlo”, il cosiddetto criterio di autoreferenzialità. Inoltre, furono evidenziati altri criteri per distinguere una confessione religiosa come la presenza di un'intesa con lo Stato, di uno statuto o il riconoscimento della personalità giuridica.³⁷

Il primo comma di questo articolo sancisce che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.”³⁸ Questo significa che tutte le confessioni, compresa quella cattolica, hanno uguale libertà, ma non che sono regolate allo stesso modo con norme uguali. Questo comma sottolinea il principio di pluralismo confessionale e ribadisce anche il principio di divieto di discriminazione per motivi religiosi, già stabilito nell'articolo 3 della Costituzione.³⁹ Oltre a ciò, riconosce la libertà

³³ UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI, *Otto per mille*, <<http://www.uaar.it/laicita/otto-per-mille#03>> (3 ottobre 2013)

³⁴ A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 10

³⁵ *Ibidem* p. 11; M. CROCE, *Libertà religiosa e laicità dello stato in Italia: profile teorici, sviluppi giurisprudenziali e prassi incostituzionali* <www.accademia.edu> 2013 p. 123

³⁶ J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, cit., p. 58

³⁷ Corte Costituzionale sent. 27 aprile 1993, n. 195 in J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, cit., p. 58

³⁸ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 8 comma 1

³⁹ C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, cit., p. 9 10

religiosa istituzionale, cioè delle confessioni religiose in quanto tali e le assicura eguali spazi di libertà.⁴⁰

Il secondo comma afferma che le confessioni religiose possono organizzarsi secondo i loro statuti, ma i contenuti di quest'ultimi non devono contrastare con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.⁴¹ Alle confessioni è garantito un margine di autonomia ed indipendenza per quanto riguarda la loro organizzazione e struttura giuridica, sottolineando il carattere facoltativo del diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. È competenza delle confessioni decidere i contenuti dei loro statuti e questo sottolinea l'aspetto laico dello Stato e la sua non ingerenza negli affari interni delle confessioni religiose.⁴² Però, l'autonomia delle confessioni è riconosciuta nei limiti del non contrasto "con l'ordinamento giuridico italiano" perciò sono comunque vincolate. Tuttavia, la sentenza n.59 del 1958 della Corte costituzionale ha evidenziato che questo vincolo vale solo per le norme di organizzazione e non per l'ideologia professata.⁴³ Ciononostante, è molto diversa la situazione della Chiesa cattolica dove la sua autonomia è una vera e propria sovranità e quindi non vincolata.⁴⁴

In fine, il terzo comma stabilisce che il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose è regolato per legge sulla base di intese.⁴⁵ Questa è una legge rinforzata in quanto scaturisce da un accordo e non può essere modificata unilateralmente, ma ci deve essere un processo di rinegoziazione.⁴⁶ Questo garantisce una certa resistenza alla modifica, ma questa resistenza è meno forte rispetto a quella garantita al Concordato nell'articolo 7. Questa possibilità di stipulare un'intesa riconosce il diritto alla diversità e permette a certe confessioni di tutelare le loro peculiarità e caratteristiche specifiche che non verrebbero tutelate nell'ordinamento comune.⁴⁷ Nonostante ciò, le intese hanno solo valore all'interno dell'ordinamento, al contrario del Concordato che ha valore internazionale.⁴⁸

Ci sono state varie critiche al sistema delle intese: una di queste è che si creano intese fotocopia ossia che tutte le intese sono caratterizzate dalla presenza di gran parte di norme comuni con analoghi contenuti e garanzie.⁴⁹ In aggiunta, solo le confessioni religiose alle quali è stata riconosciuta la personalità giuridica dal Ministro dell'interno possono stipulare un'intesa, che prima di essere accettata viene sottoposta al giudizio del Consiglio dei ministri. L'accesso all'intesa dunque si basa sull'accertamento dell'affidabilità dei gruppi religiosi richiedenti e alla loro adesione ai valori

⁴⁰ *Ibidem*

⁴¹ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 8 comma 2

⁴² J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, cit., p. 55 e 60

⁴³ Corte costituzionale, sent. 24 novembre 1958, n. 59 in N. COLAIANNI, *Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), Gennaio 2007 p.

4

⁴⁴ C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, cit., pp. 8 9

⁴⁵ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 8 comma 3

⁴⁶ J. PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (art. 7 e 8)*, cit., p. 65

⁴⁷ N. COLAIANNI, *Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato*, cit., p. 2

⁴⁸ A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 9

⁴⁹ *Ibidem* p. 19

costituzionali dell'ordinamento italiano.⁵⁰ Questo prevede trattamenti giuridici differenziati ed invece che essere uno strumento per proteggere l'identità della confessione, l'intesa diventa una prova di affidabilità che la confessione deve superare per poter accedere a certi benefici offerti dallo Stato.⁵¹

Un altro esempio di come viene privilegiata la Chiesa cattolica all'interno dell'ordinamento italiano a scapito di altre confessioni religiose, causando un turbamento del mercato religioso e andando contro i principi europei e l'articolo 8, riguarda l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. Prima di tutto, l'insegnamento della religione è praticamente un insegnamento della religione cattolica. Questo è sancito dall'articolo 9 comma 2 del Concordato del 1984 che stabilisce che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano" perciò si continua ad "assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado."⁵² Però, questo articolo afferma anche che "nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori" ognuno ha il diritto di scegliere "se avvalersi di detto insegnamento."⁵³ Infatti, al momento dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori scelgono se avvalersi di questo diritto o meno e l'articolo garantisce che la loro scelta non darà luogo a forme di discriminazione.⁵⁴

Dunque, l'insegnamento della religione è giustificato dal valore culturale del cattolicesimo, che contribuisce a delineare l'identità della nazione italiana. Ma ne viene anche affermato il carattere opzionale, nel rispetto della libertà religiosa.⁵⁵ Ogni studente o i suoi genitori possono decidere se avvalersi o meno di questo diritto, in quanto è un insegnamento facoltativo e non più obbligatorio come sotto il regime fascista. Dunque, se uno studente sceglie di avvalersi di questo insegnamento gli dovrà essere garantito. Invece, se uno studente decide di non avvalersi di questo insegnamento è libero di lasciare l'istituto durante quell'ora.⁵⁶ Tuttavia, dimostra che l'articolo 36 del vecchio Concordato del 1929, fatto da uno Stato fascista e confessionale, è riuscito a transitare nel nuovo ordinamento. Questo articolo stabiliva che "L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica."⁵⁷ Anche se il nuovo articolo garantisce la possibilità di scelta, favorisce

⁵⁰ M. C. FOLLIERO, Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana in *Stato Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Giugno 2008 p. 14

⁵¹ *Ibidem*

⁵² Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 1984, art. 9 comma 2 in M. MADONNA, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra amministrazione ecclesiastica e pubblici poteri. Brevi note sullo status dei docenti in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Gennaio 2012 p. 5

⁵³ *Ibidem*

⁵⁴ *Ibidem*

⁵⁵ *Ibidem*

⁵⁶ Corte costituzionale, sent. 13/1991

⁵⁷ Concordato fra la Santa Sede e L'Italia 1929, art. 36

comunque la religione cattolica rispetto alle altre confessioni, anche se alcune di esse potrebbero essere considerate come parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Alcune intese hanno stabilito la possibilità di interventi di altre confessioni nell'insegnamento della religione, ma la religione cattolica è comunque centrale rispetto alle altre. In aggiunta, l'insegnamento delle altre confessioni religiose se succede, spesso viene fatto da un punto di vista cattolico.⁵⁸ Nonostante tutto questo, la Corte costituzionale, nelle sentenze n.203/1989 e n.13/1991, ha dichiarato che l'articolo 9 comma 2 non è costituzionalmente illegittimo in quanto l'insegnamento della religione è inteso come facoltativo.⁵⁹ Questo in ogni modo non nega il fatto che la religione cattolica venga privilegiata rispetto alle altre confessioni. Ormai l'Italia è un paese caratterizzato dal pluralismo confessionale e questo dovrebbe riflettersi nell'insegnamento della religione che non dovrebbe essere un indottrinamento cattolico, ma una conoscenza di varie religioni presenti sul territorio italiano con le quali ormai si è a stretto contatto.

Per quanto riguarda i contenuti del programma dell'insegnamento della religione e gli insegnanti di religione, la questione è di totale competenza dell'autorità ecclesiastica. L'articolo 5 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984 prevede che l'insegnamento della religione sia "impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica."⁶⁰ Perciò, è l'autorità ecclesiastica che decide sia i libri di testo da usare e il programma svolto che l'idoneità degli insegnanti di religione, nonostante il fatto che quest'ultimi vengono pagati dallo Stato. Questo fa sì che non ci sia libertà nell'insegnamento della religione, come affermato nell'articolo 33 della Costituzione, e un insegnamento che dovrebbe essere culturale diventi in realtà confessionale ed ecclesiale.⁶¹

Questo si vede anche dalle ampie discrezionalità che sono date all'autorità ecclesiastica sia nella scelta del personale che nel loro licenziamento. Per quanto riguarda la scelta, solo l'autorità ecclesiastica può valutare la "capacità" dei docenti "di insegnare la religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa" usando i criteri dell'eccellenza per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.⁶² Infatti, per quanto riguarda il licenziamento, se vengono meno

⁵⁸ UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI, Ora di religione
<<http://www.uaar.it/laicita/ora-di-religione>> 23 marzo 2013

⁵⁹ Corte costituzionale, sent. 203/1989 e 13/1991 in M. CROCE, *Libertà religiosa e laicità dello stato in Italia: profile teorici, sviluppi giurisprudenziali e prassi incostituzionali*, cit., p. 121

⁶⁰ Protocollo addizionale all'Accordo del 1984, art. 5, lett. a) in M. MADONNA, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra amministrazione ecclesiastica e pubblici poteri. Brevi note sullo status dei docenti*, cit., p. 5

⁶¹ *Ibidem* p. 2

⁶² Canone 804 Codice di diritto canonico in M. MADONNA, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra amministrazione ecclesiastica e pubblici poteri. Brevi note sullo status dei docenti*, cit., p.

questi presupposti l'autorità può revocare il provvedimento d'idoneità all'insegnamento.⁶³ Se il vescovo non è d'accordo con il modo in cui un certo insegnante insegna la religione cattolica o con i suoi comportamenti allora può revocare la sua idoneità.⁶⁴ Un esempio di comportamento che può causare questo è se l'insegnante decide di sposarsi solo civilmente o ha altri comportamenti considerati contrari alla morale cattolica, che però non hanno niente a che fare con la sua capacità insegnativa.

Tuttavia, l'insegnante di religione a tempo indeterminato a cui viene revocato l'idoneità può avvalersi, sotto la legge del 2003, del diritto di mobilità e cioè di svolgere altri ruoli o insegnare altre materie all'interno dello stesso istituto.⁶⁵ Oltre a ciò, gli insegnanti di religione godono ancora di un aumento di stipendio del 2.5%.⁶⁶ Queste possibilità non sono previste per gli insegnanti delle altre materie, dimostrando la posizione privilegiata degli insegnanti della religione cattolica. Quindi, sia il fatto che sia insegnata solo la religione cattolica e che gli insegnanti di religione godono di certi privilegi rispetto ad altri, sembra essere contrario non solo all'articolo 14 della CEDU sulla non discriminazione e all'articolo 3 della Costituzione, ma anche all'articolo 8 di quest'ultima.

In aggiunta, l'articolo 9 comma 1 del Concordato del 1984 garantisce esplicitamente solo alla Chiesa cattolica il diritto di istituire scuole cattoliche private, che possono essere finanziate dallo Stato grazie alle legge n.62 del 2000.⁶⁷ Per di più, nelle classi spesso l'unico simbolo religioso presente è il crocifisso garantito da una legge delega del 1923. Infatti, il caso *Lautsi c. Italia* fu proprio a riguardo di questo. La sentenza di primo grado della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche se l'esito venne poi ribaltato dalla *Grande Chambre*, dichiarò l'illegittimità di questa norma in quanto contraria al diritto dei genitori di istruire i propri figli secondo le loro convinzioni religiose o filosofiche (articolo 2 Protocollo 1) e al diritto di libertà religiosa dei bambini (articolo 9 CEDU).⁶⁸ La corte fu dell'opinione che il crocifisso era un simbolo con un forte messaggio di fede capace di influenzare gli studenti e chiaramente contro il pluralismo e la neutralità educativa dello Stato.⁶⁹

⁶³ A. BETTETINI, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Dicembre 2012 p. 10

⁶⁴ CEDU *Lombardi Vallauri v. Italy* (application no. 39128/05) 20.10.2009

⁶⁵ Legge n. 186 del 2003, art. 4 comma 3 in A. BETTETINI, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, cit., p. 15

⁶⁶ *Ibidem*

⁶⁷ Legge 10 Marzo 2000, n. 62

⁶⁸ CEDU, II section, *Lautsi c. Italie* (n° 30814/06), arrêt du 3 novembre 2009 e CEDU, Grande Chambre, *Lautsi c. Italie* (n° 30814/06), arrêt, 18 mars 2011 in P. CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Ottobre 2012 pp. 12 13

⁶⁹ *Ibidem*

Articolo 19

L'articolo 19 afferma che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."⁷⁰ Questo articolo è molto importante nel sottolineare l'aspetto pluralista in materia religiosa dello Stato.⁷¹ Il riferimento a "tutti" sottolinea che l'articolo non si riferisce solo ai cittadini, ma a tutte le persone presenti sul territorio italiano. Perciò, il diritto di professare la propria fede religiosa viene garantito ai cittadini, ai migranti ed anche alle persone che si trovano temporaneamente nel territorio dello Stato in quanto è un diritto fondamentale e assoluto. L'esercizio del culto è garantito sia in forma individuale che collettiva e quest'ultima rinvia agli articoli 7 e 8 della Costituzione.⁷² Inoltre, è garantito il diritto di propaganda e di conseguenza, anche quello di proselitismo nei limiti del rispetto della privacy.

Il fatto che l'articolo assicura l'esercizio del culto sia in privato che in pubblico significa che lo Stato riconosce uno spazio pubblico alle religioni. Infatti, per poter svolgere questa attività le confessioni hanno bisogno di spazi idonei. Per questo motivo, lo Stato ha l'obbligo di mettere a disposizione edifici di culto nei quali svolgere le attività di culto. Questo articolo dà la possibilità sia alle confessioni con intesa che a quelle senza di poter disporre di un edificio di culto. A causa di questo, gli enti territoriali devono mettere a disposizione aree geografiche destinate alla costruzione di edifici di culto e devono anche facilitare i finanziamenti per la costruzione.⁷³ Ciononostante, l'esercizio del culto è soggetto ad un limite: i riti non possono essere contrari al buon costume cioè riti che ledono la morale sessuale o la salute fisica e psichica delle persone.⁷⁴

L'articolo sembra limitarsi alla libertà positiva attraverso il riconoscimento di facoltà tipiche di fedeli di una certa religione. Questo è diverso dall'articolo 9 della CEDU che garantisce esplicitamente anche la libertà di coscienza, proteggendo sia i credenti che i non credenti. Tuttavia, la Corte costituzionale con la sentenza n.117 del 1979, ha stabilito che l'articolo 19 della Costituzione tutela anche la libertà di non avere alcuna religione.⁷⁵

Questo articolo, per quanto riguarda l'esercizio del culto e la disponibilità di un edificio di culto, sembra mettere alla pari la confessione cattolica con le altre confessioni sia con che senza intesa, ma purtroppo di fatto non è così. L'articolo 831 comma 2 del Codice Civile stabilisce che non può essere

⁷⁰ Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 19 in C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, cit., p. 8

⁷¹ M. CROCE, *Libertà religiosa e laicità dello stato in Italia: profile teorici, sviluppi giurisprudenziali e prassi incostituzionali*, cit., p. 120

⁷² *Ibidem*

⁷³ Legge 10/1997, art. 12; A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 67

⁷⁴ M. CROCE, *Libertà religiosa e laicità dello stato in Italia: profile teorici, sviluppi giurisprudenziali e prassi incostituzionali*, cit., p. 120

⁷⁵ *Ibidem* p. 119

modificata la destinazione d'uso di un edificio di culto cattolico senza il consenso del vescovo.⁷⁶ Questo dimostra che anche qui, come con l'insegnamento della religione, lo Stato è completamente escluso e la materia è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica. Anche se un edificio di culto cattolico è di proprietà di un privato, e quest'ultimo vuole cambiare la destinazione dell'edificio non può senza il permesso del vescovo attraverso un documento che sconsacra l'edificio. Questo sancisce chiaramente una grossa limitazione al diritto della proprietà privata.⁷⁷ Inoltre, questo fa sì che edifici di culto cattolici abbandonati non possono essere usati per altri scopi socialmente e culturalmente utili o dati ad altre confessioni, creando un contrasto con i principi dell'Unione e della spending review. Questa norma riguarda solo gli edifici di culto cattolici ed ebraici che hanno dunque un regime speciale rispetto agli edifici delle altre confessioni. Questo sembrerebbe essere in forte contrasto con gli articoli 3, 8 comma 1 e 19 della Costituzione.⁷⁸

Per di più, ci sono varie pratiche amministrative per impedire a certe confessioni considerate non gradite di poter costruire o disporre di un edificio di culto. La più comune è quella dell'arredo urbano. Questo significa che una richiesta per la costruzione di un edificio di culto viene rifiutata perché quell'edificio causerebbe un turbamento del panorama della città e non corrisponderebbe al suo arredo urbano. Quindi in pratica, è il comune che stabilisce che quell'edificio non è bello per quanto riguarda il suo aspetto e in questo modo la richiesta viene rifiutata. Questo viene usato soprattutto per evitare la costruzione di moschee che dispongono di minareti.

Un'altra disparità si trova nei finanziamenti dati dai comuni alle varie confessioni religiose per il restauro ed edificazione degli edifici di culto.⁷⁹ Questo è perché la confessione che ha più edifici da restaurare è quella cattolica e dunque riceve più finanziamenti rispetto alle altre confessioni dotate di pochi o nessun edificio a causa della difficoltà nel ottenerli. Ci furono due casi dove le regioni dell'Abruzzo e Lombardia emanarono, nel 1988 e 1992, delle leggi che limitavano l'accesso ai contributi comunali per gli edifici di culto solo alle confessioni con intesa, inclusa quella cattolica. La Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale di entrambi le leggi in quanto contrarie agli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione.⁸⁰ Nonostante ciò, la nuova legge in Lombardia del 2005, anche se non esclude più le confessioni religiose senza intesa, afferma che i comuni hanno l'obbligo di fare certi accertamenti discrezionali per stabilire se la confessione è diffusa, organizzata e stabile e se gli statuti esprimono il carattere religioso delle sue finalità istituzionali. Perciò, in pratica, è comunque

⁷⁶ Codice Civile, art. 831 comma 2

⁷⁷ N. MARCHEI, *L'edilizia e gli edifici di culto* in G. CASUSCELLI, *Nozioni di Diritto Ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2012 p. 336

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia - Testo A), art. 3 in A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 67

⁸⁰ Corte Costituzionale sent. 27 aprile 1993, n. 195 e sent. 8 luglio 2002, n. 346 in N. MARCHEI, *L'edilizia e gli edifici di culto*, cit., p. 340

molto più difficile per una confessione religiosa diversa da quella cattolica avere la disponibilità di un luogo di culto.⁸¹

Articolo 20

L'ultimo articolo di riferimento sancisce che "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."⁸² Dunque, un ente ecclesiastico che svolge attività di religione o di culto non può essere sottoposto ad una legislazione più sfavorevole od a speciali oneri fiscali rispetto ad altri enti. Questo sancisce un divieto di discriminazione nei confronti di questi enti ecclesiastici con finalità di religione o di culto, stabilendo una condizione di parità tra tutti gli enti.⁸³ Questo non è solo garantito dall'articolo 20, ma è anche ribadito nell'articolo 7 del Concordato del 1984.

Il comma 3 dell'articolo 7 del Concordato afferma che gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto o che svolgono attività di religione o di culto, sono equiparati ad enti a finalità di beneficenza e di istruzione e di conseguenza, sono soggetti ad un regime tributario speciale.⁸⁴ Però, le attività diverse da quelle di religione o di culto degli enti ecclesiastici, cioè quelle attività commerciali o a fine di lucro, sono sottoposti al regime tributario vigente per tutti gli altri enti e dunque non godono di questi sgravi fiscali ed agevolazioni.⁸⁵ Infatti, sotto il decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, gli enti ecclesiastici che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto possono godere dei benefici garantiti alle ONLUS, ossia organizzazioni *no profit*. Tra questi rientrano le agevolazioni fiscali sulle imposte, il fatto che non sono soggetti a controlli fiscali e non hanno l'obbligo di tenere documenti relativi ai loro bilanci o spese.⁸⁶ Inoltre, questi enti ecclesiastici hanno anche la possibilità di sottoporsi al regime per le imprese di attività sociale, cioè quelle imprese che svolgono attività economiche, ma che non sono a fine di lucro. Per queste imprese è previsto l'esenzione dal pagamento di certe imposte come l'Ici. Tuttavia, solo la Chiesa cattolica e le confessioni con intesa possono godere di queste agevolazioni.⁸⁷ Di fatti, la Chiesa cattolica gode di un'esenzione totale dal pagamento dell'Ici e ha uno sconto del 50% sull'Ires che la permette di risparmiare circa due miliardi di euro all'anno.⁸⁸

⁸¹ *Ibidem* p. 341

⁸² Costituzione della Repubblica Italiana 1947, art. 20

⁸³ A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 7

⁸⁴ Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 1984, art. 7 comma 3

⁸⁵ *Ibidem* in A. NARDINI e I. T. MUCCICONI, *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, cit., p. 72

⁸⁶ *Ibidem* p. 73

⁸⁷ S. FIORENTINO, *Gli enti ecclesiastici* in G. CASUSCELLI, *Nozioni di Diritto Ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2012 p. 311

⁸⁸ A. D'ARGENIO, *Sconto Ici alla Chiesa: la Ue processa l'Italia*, in "La Repubblica", 24 settembre 2010 in F. BOTTI, *Le confessioni religiose e il principio di sussidiarietà nell'Unione europea: un nuovo*

Questo non solo mette, ancora una volta, la Chiesa cattolica in una posizione privilegiata, ma è anche in forte contrasto con i principi elaborati dall'Unione europea volti a tutelare la concorrenza tra i vari enti ecclesiastici e gli enti laici, causando un turbamento dell'equilibrio del mercato.⁸⁹ L'Unione considera le confessioni religiose come agenzie che operano sul mercato, in quanto vedono il sacro sul mercato religioso.⁹⁰ Perciò, gli stati non dovrebbero privilegiare ed aiutare una determinata confessione, anche se è a finalità di religione o di culto, a scapito delle altre confessioni o degli enti privati che non possono godere degli stessi privilegi.⁹¹ Proprio per questo, l'Unione ha elaborato il divieto di aiuti statali e il divieto di finanziamenti statali alle agenzie che operano sul mercato religioso, ossia le confessioni religiose.⁹² Infatti, l'Italia è stata sottoposta diverse volte a procedure di infrazione da parte dell'Unione a causa dei benefici e sgravi fiscali dati alla Chiesa, in quanto considerati aiuti statali.⁹³ La più recente fu nel 2010, dove gli aiuti di Stato accordati dall'Italia alla Chiesa, esentandola dal pagamento dell'Ici sugli immobili non di culto, venne dichiarato illegittimo in quanto incompatibili con le norme europee.⁹⁴

Stato Inglese

Lo Stato inglese è molto diverso dallo Stato italiano, non solo per la sua struttura, ma anche per come regola i rapporti con le varie confessioni religiose all'interno del suo territorio. L'Inghilterra è una monarchia parlamentare caratterizzata da un modello unionista.⁹⁵ Infatti, la *Church of England*, detta anche Chiesa anglicana, è la chiesa ufficiale dello Stato e non c'è separazione tra questi due enti. Per questo motivo la Chiesa gode di certi privilegi, ma è soggetta anche a responsabilità.⁹⁶ La sua origine deriva da Enrico VIII con l'Act of Supremacy del 1534, con il quale venne negata l'autorità pontificia romana e ci fu una separazione della Chiesa d'Inghilterra dalla Chiesa cattolica, creando in tal modo una nuova chiesa rappresentata dal sovrano che si proclamò Capo supremo della Chiesa Anglicana.⁹⁷ Il motivo di questo fu che il Papa si rifiutò di accettare il divorzio tra Enrico VIII e Caterina

giurisdizionalismo attraverso il mercato in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), Gennaio 2011 p. 19

⁸⁹ *Ibidem*

⁹⁰ *Ibidem*

⁹¹ Corte di Giustizia della Comunità Europea, 10 gennaio 2006, C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze*, in Raccolta, 2006, I-00289 in A. PERRONE, *Enti non profit e diritto dell'Unione Europea in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) febbraio 2011 p. 6 7

⁹² Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107

⁹³ *Ici, Ires e non solo. I privilegi della Chiesa nel mirino della Ue*, in www.ilsole24ore.com, 28 agosto 2007 in F. BOTTI, *Le confessioni religiose e il principio di sussidiarietà nell'Unione europea: un nuovo giurisdizionalismo attraverso il mercato*, cit., p. 19

⁹⁴ COMMISSIONE EUROPEA, Aiuto di Stato C 26/2010 (ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) – Italia. Regime riguardante l'esenzione dall'i.c.i. per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, Bruxelles, 12 ottobre 2010

⁹⁵ M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo (principi – modelli – giurisprudenza)*, Torino, Giappichelli, 2012 p. 26

⁹⁶ The Church of England, *Detailed History* <<http://www.churchofengland.org/about-us/history/detailed-history.aspx>>

⁹⁷ *Ibidem*

D'Aragona e con questo scisma Enrico VIII poteva legittimamente divorziare e risposarsi con Anna Bolena. Questo titolo venne poi cambiato da Elisabetta I in Governatore Supremo della Chiesa Anglicana ed è il titolo vigente tuttora.⁹⁸

Dunque, il sovrano inglese ,cioè il capo dello Stato, è anche il capo della Chiesa, permettendo così un controllo particolarmente penetrante dello Stato sulla Chiesa nazionale.⁹⁹ Di fatti, lo Stato controlla tutta la direzione amministrativa, giudiziaria e legislativa della Chiesa: le norme di Diritto Canonico fanno parte del Diritto inglese e non esistono tribunali della Chiesa indipendenti dal sistema giudiziario dello Stato britannico. Inoltre, al sovrano sono garantite certe *Royal Prerogatives* come il diritto di nomina dei vescovi e del clero inferiore, su consiglio e scelta del Primo Ministro; la Crown Nominations Commission sceglie due candidati e li presenta al Primo Ministro, il quale a suo turno ne sceglie uno, comunicando la sua scelta alla Regina, la quale poi nomina formalmente il vescovo. Il sovrano ha anche il diritto di controllare la legislazione della Chiesa e dei Tribunali ecclesiastici.¹⁰⁰ Il monarca viene incoronato dall'Arcivescovo di Canterbury, che è a capo della Chiesa anglicana, e ogni ministro di culto anglicano deve fare un giuramento di fedeltà alla Corona inglese. In aggiunta, nella *House of Lords* sono presenti 26 vescovi della Chiesa anglicana che rappresentano la Chiesa ufficiale.¹⁰¹ Perciò, la Chiesa d'Inghilterra è legata non solo alla Corona inglese, ma anche al governo e alla vita politica dell'Inghilterra. Grazie a queste radici e legami ben saldi, la Chiesa è parte integrante dello Stato e non c'è nessuna separazione tra quest'ultimi. Di conseguenza, la Chiesa non ha bisogno di una propria sovranità ed emancipazione come invece è presente in Italia, anche se alcuni ecclesiastici della Chiesa rivendicano la propria autonomia volendosi distaccare dallo Stato.

The *Church of England* è regolata sia dalla common law che da certi statuti.¹⁰² È governata dai vescovi e dal General Synod, composto da laici e clero, che grazie alla Church of England Assembly (Powers) Act 1919 può emanare measures, atti legislativi, su questioni che riguardano la chiesa che però sono soggette all'approvazione del Parlamento.¹⁰³ Può inoltre emanare canoni, riguardanti problemi liturgici e dottrinali e il procedimento e la documentazione richiesta per l'ordinazione dei sacerdoti, che possono modificare il contenuto di atti del Parlamento sottoponendoli al solo assenso del monarca con nessuna procedura parlamentare.¹⁰⁴ Dunque, alla Chiesa viene dato un certo potere

⁹⁸ *Ibidem*

⁹⁹ R. MAZZOLA, *Modelli di diritto e politica ecclesiastica nella Unione europea*, cit., p. 1

¹⁰⁰ BBC Religion, *Church of England* <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/cofe/cofe_1.shtml>

¹⁰¹ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom, 2012 Report on International Religious Freedom* (May 20, 2013) U.S Department of State website <<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/eur/208380.htm>> p. 3

¹⁰² F. CRANMER, *Notes on church and state in the European economic area*, Cardiff Law School, 2011 p. 40

¹⁰³ *Ibidem* p. 41

¹⁰⁴ Church of England (Worship and Doctrine) Measure del 1974; Church of England (Miscellaneous Provision) Measure del 1976; F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, The Constitution Unit, UCL, April 2006 p. 17

legislativo, tuttavia i measures devono essere approvati dal Parlamento ed i canoni dalla Regina che mai approverà una legge contraria all'ordinamento inglese.

Nonostante il fatto che la *Church of England* faccia parte dello Stato, l'Inghilterra è un paese secolarizzato in quanto non si cerca di rivendicare il carattere cristiano di tutta la nazione e la Chiesa d'Inghilterra è riconosciuta come entità secolare che ha il compito di proteggere la libertà religiosa di tutte le confessioni.¹⁰⁵ Infatti, alle confessioni vengono garantiti molti diritti tra i quali l'autonomia e la libertà di organizzazione dei culti e di certi affari interni.¹⁰⁶ Per di più, per esempio, ai musulmani è garantito il diritto di esentarsi dal lavoro per pregare e c'è la possibilità di applicare la legge islamica su questioni civili, matrimoniali o finanziarie a condizione che non sia in contrasto con la legge inglese.¹⁰⁷ Questo viene fatto dalle *Sharia councils* che sono consigli o tribunali che gestiscono la legge islamica. In aggiunta, tutte le confessioni religiose vengono rappresentate ed incluse in eventi e cerimonie nazionali e la Chiesa d'Inghilterra si dà come obiettivo quello di costruire buone relazioni e cooperare con le altre confessioni.¹⁰⁸

La libertà di religione e la sua tutela sono caratteristiche fondamentali della tradizione inglese, in quanto società multietnica e multireligiosa da molto tempo. Tuttavia, c'è un'eccezione presentata dall'Act of Settlement del 1701 che stabilisce che il sovrano della Gran Bretagna deve essere protestante e non potrà mai essere né cattolico né sposato con un cattolico.¹⁰⁹ Visto che il monarca è rappresentante e supremo governatore della Chiesa d'Inghilterra, deve essere membro di questa chiesa o di altre chiese protestanti, e deve promettere di sostenere e difenderla.¹¹⁰ Questo sembrerebbe discriminatorio nei confronti delle altre religioni non protestanti. Ciononostante, il Succession to the Crown Act del 2013 ha stabilito che lo sposarsi con un cattolico non prevede più la squalifica dalla successione alla corona. Inoltre, questa legge non limita in qualsiasi modo la libertà religiosa di altre confessioni, ma è una pura formalità tramandata dalla tradizione.¹¹¹

Un'altra caratteristica molto particolare del sistema inglese già menzionata, e che può essere considerata discriminatoria, è quella di avere 26 *Lords Spiritual*, vescovi della Chiesa anglicana, che sono membri non eletti della *House of Lords* e che rappresentano la Chiesa ufficiale.¹¹² L'Inghilterra è l'unico paese europeo dove ci sia un'esplicita rappresentanza religiosa nel Parlamento, anche se ci

¹⁰⁵ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 3; M. HILL, *The Church and State we're in*, *Ecclesiastical Law Journal* (2012) 163

¹⁰⁶ F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici – introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, Il Mulino, 2000 p. 179

¹⁰⁷ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 4

¹⁰⁸ The Church of England, *Work with other Faiths* < <http://www.churchofengland.org/about-us/interfaith.aspx>>

¹⁰⁹ *Religious Liberty: The legal framework in selected OSCE countries*, Law Library, U.S. Library of Congress, May 2000 p. 159

¹¹⁰ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 3

¹¹¹ F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, cit., p. 17

¹¹² BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 3

sono state varie proposte governative di ridurre o eliminare questa presenza.¹¹³ Tuttavia, i vescovi non sono specificatamente rappresentanti della fede cristiana, ma sono il portavoce di tutti i fedeli.¹¹⁴ Molti criticano la legge dell'Act of Settlement e questo fatto, ma il loro cambiamento sarebbe troppo complicato in quanto ben irradicato nella tradizione e legge inglese, e dunque comporterebbe un emendamento alla costituzione informale dell'Inghilterra, causando troppi problemi costituzionali.¹¹⁵ In aggiunta, sono questioni puramente formali, legati alla tradizione del paese ed in pratica non interferiscono con la libertà religiosa delle altre confessioni religiose.

Quadro normativo

Le principali norme che regolano la libertà religiosa in Inghilterra sono gli articoli 2 del Protocollo 1, 9 e 14 della CEDU, incorporati nel Human Rights Act del 1998 ed i Equality Acts del 2006 e 2010 che vietano la discriminazione per motivi religiosi.¹¹⁶ Fu solo con l'introduzione dell'Human Rights Act nel 1998 che ci fu un vero e proprio riconoscimento legislativo della libertà religiosa.¹¹⁷

L'articolo 2 del Protocollo 1 garantisce ai genitori il diritto di educare ed istruire i propri figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.¹¹⁸ L'articolo 14 vieta forme di discriminazione anche per motivi religiosi.¹¹⁹ L'articolo 9 garantisce a tutti la libertà di pensiero, coscienza e di religione. Questo "include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti."¹²⁰ Questo articolo sembra simile all'articolo 19 della Costituzione, ma contiene un riferimento esplicito alla parola coscienza e dunque una tutela esplicita anche dei non credenti, mentre in Italia questo si è affermato per via giurisprudenziale grazie alla Corte costituzionale.¹²¹ Questi sono diritti assoluti e perciò lo Stato non può interferire o impedirli. L'articolo sottolinea l'importanza di una credenza, religiosa o meno, in quanto fa parte

¹¹³ House of Lords Reform Draft Bill 15th May 2011 prevede una riduzione dei vescovi anglicani in parlamento da 26 a 12 e a 7 e non esclude che vengano eliminate del tutto; F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, cit., p. 26

¹¹⁴ The Church of England, *The Lords Spiritual* <<http://www.churchofengland.org/our-views/the-church-in-parliament/bishops-in-the-house-of-lords.aspx>>

¹¹⁵ F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, cit., pp. 16 17

¹¹⁶ *Ibidem* p. 2

¹¹⁷ Article 9: *Freedom of thought, conscience and religion*, Human Rights Review 2012 <www.equalityhumanrights.com/.../hrr_article_9.pdf> p. 320

¹¹⁸ Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo 1950 art 2 Protocollo 1 in F. TULKENS, *The European Convention on Human Rights and Church-State Relations. Pluralism vs. Pluralism in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe Chiesa.it) Febbraio 2011 p. 2

¹¹⁹ CEDU art. 14 in F. TULKENS, *The European Convention on Human Rights and Church-State Relations. Pluralism vs. Pluralism*, cit., p. 2

¹²⁰ *Ibidem* CEDU art. 9

¹²¹ Corte cost., sent. 10 ottobre 1979, n. 117 in CARDIA C., *Libertà religiosa e multiculturalism*, cit., p. 9

dell'identità di una persona e della sua concezione della vita. Il rispetto delle credenze degli altri comporta un rispetto per la loro dignità.¹²²

La seconda parte dell'articolo sancisce un vincolo per quanto riguarda la manifestazione di queste libertà, cioè la loro manifestazione può essere limitata se è stabilito per legge e le restrizioni “costituiscono misure necessarie in una società democratica per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”¹²³ Si crea in questo modo una divisione tra la libertà di religione e di credo intesa come questione interna, e la libertà di manifestare la proprio religione o credenza in modo esterno e pubblico.¹²⁴ Infatti, nel caso di *R (Williamson) v. Secretary of State for Education and Skills*, la corte inglese evidenziò che ognuno ha il diritto di credere in ciò che vuole, ma per quanto riguarda la sua manifestazione, la credenza deve soddisfare certi criteri: deve essere consistente con l'integrità e dignità umana, deve possedere un certo livello di serietà ed importanza, deve riguardare un problema fondamentale e deve essere coerente ossia intellegibile e in grado di essere compresa.¹²⁵

L'articolo 9 è il cardine di riferimento per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose in quanto si basa sul pluralismo che è essenziale in una società democratica.¹²⁶ Questa interpretazione è stata data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ritiene che tale pluralismo comprendi un ruolo neutrale, imparziale¹²⁷, non ingerente¹²⁸ e tollerante da parte dello Stato. Nel caso di *Darby v. Sweden* del 1989, venne evidenziato che questo non implica che un regime dove uno Stato ha una Chiesa ufficiale è di per se contro l'articolo 9 se ci sono altre misure che garantiscono la salvaguardia della libertà religiosa,¹²⁹ come sono presenti nel sistema inglese.

I due Equality Acts del 2006 e del 2010 vietano situazioni di discriminazione per motivi religiosi o di credenza per quanto riguarda il lavoro, la formazione professionale, l'educazione, l'erogazione di servizi e sancisce questo divieto anche per le autorità ed associazioni pubbliche. Infatti, la legge impone un obbligo per le autorità pubbliche di cercare di eliminare le discriminazioni per motivi di religione o di credenza, promuovere la pari opportunità e favorire buone relazioni tra i diversi

¹²² *R.(Williamson) v. Secretary of State for Education and Skills* [2005] 2 AC 246 in *Article 9: Freedom of thought, conscience and religion*, cit., p. 317

¹²³ J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., p. 9

¹²⁴ F. TULKENS, *The European Convention on Human Rights and Church-State Relations. Pluralism vs. Pluralism*, cit., p. 2

¹²⁵ *R (Williamson) v. Secretary of State for Education and Skills* in *Article 9: Freedom of thought, conscience and religion*, cit., p. 317

¹²⁶ *Kokkinakis v. Greece*, App. No. 14307/88, 17 Eur. H.R. Rep. 397, 418 (1993) in F. TULKENS, *The European Convention on Human Rights and Church-State Relations. Pluralism vs. Pluralism*, cit., p. 6

¹²⁷ *Ibidem Şahin v. Turkey*, 44 Eur. H.R. Rep. 99, 125 (2005) p. 10

¹²⁸ *Ibidem Hasan & Chaush v. Bulgaria*, 34 Eur. H.R. Rep. 1339, 1359 (2000) p. 7

¹²⁹ *Ibidem* pp. 12 13; *Darby v Sweden* [1989] ECommHR No. 11581/85 (9 May 1989) para 45 in F. CRANMER, *Notes on church and state in the European economic area*, cit., p. 45

gruppi.¹³⁰ Molti casi hanno sottolineato che la libertà di manifestare la propria religione o credenza può essere legittimamente limitata, se questo è per evitare forme di discriminazioni contro altre persone o gruppi, cioè per proteggere i diritti e le libertà altrui.¹³¹ Per esempio, in *Hall and Preddy v. Bull and Bull* i dirigenti cristiani di un hotel si rifiutarono di dare alloggio ad una coppia omosessuale in quanto contrario alla propria religione e credenze religiose. La corte dichiarò che questa era una discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e che non poteva essere giustificata in base alla libertà di manifestare le proprie credenze religiose.¹³² La stessa conclusione venne affermata in un altro caso dove un'agenzia di adozioni cattolica si rifiutò di fornire i propri servizi a coppie omosessuali.¹³³

Le leggi citate proteggono non solo gli individui appartenenti ad una certa confessione religiosa, ma anche la confessione stessa. Questo quadro normativo dimostra che le leggi sono destinate a tutte le confessioni religiose e non c'è esplicito riferimento alla sola *Church of England*, come invece accade nell'ordinamento italiano dove la Chiesa cattolica ha molti articoli e leggi dedicate a se. Perciò, uguali diritti vengono garantiti a tutte le confessioni senza distinzione o discriminazione.

Questo è chiaramente dimostrato nella questione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. In Inghilterra, a differenza dell'Italia, l'insegnamento della religione non è un insegnamento della religione anglicana. Questo insegnamento è obbligatorio nelle scuole pubbliche, ma gli studenti che non si vogliono avvalere di questo diritto possono essere esentati dalla lezione.¹³⁴ L'Education Act del 1996 stabilisce che i contenuti dell'insegnamento della religione sono decisi a livello locale e devono riflettere le tradizioni cristiane del paese, mentre allo stesso tempo tenere conto delle pratiche e degli insegnamenti delle altre principali confessioni religiose presenti nel territorio.¹³⁵ Perciò, l'ora di religione è un insegnamento di varie confessioni religiose garantendo così un'ampia conoscenza culturale. Inoltre, la legge sancisce che il curriculum scolastico deve essere aconfessionale e astenersi da qualsiasi tentativo di convertire gli studenti.¹³⁶

Molte scuole danno la possibilità a studenti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cristiana di esercitare il proprio culto. Per esempio, spesso viene messa a disposizione un'aula dedicata alla preghiera per i musulmani. Per di più, gli insegnanti di religione non sono scelti dall'autorità ecclesiastica in base a certi criteri, non sono soggetti a privilegi rispetto ad altri insegnanti e manca la presenza di simboli religiosi all'interno delle aule. Dunque, questo non sembra causare un

¹³⁰ Equality Act 2010 in *Article 9: Freedom of thought, conscience and religion*, cit., p. 320

¹³¹ *Ibidem* p. 321

¹³² *Ibidem Hall and Preddy v. Bull and Bull*, Bristol County Court, 18 January 2011 [2011] EW Misc 2 (CC)

¹³³ *Ibidem Catholic Care v. Charity Commission for England and Wales* [2010] EWHC 520 (Ch)

¹³⁴ School Standards and Framework Act 1998, schedule 19; *Religious Liberty: The legal framework in selected OSCE countries*, cit., p. 159

¹³⁵ Education Act 1996, section 375(3) and schedule 31

¹³⁶ School Standards and Framework Act 1998, para 3 of schedule 19; BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 6

turbamento del mercato religioso in quanto non causa una discriminazione nei confronti delle altre confessioni diverse da quella anglicana.

La *Church of England* non riceve un finanziamento diretto dallo Stato in quanto si autofinanzia.¹³⁷ La maggior parte delle sue entrate derivano da donazioni fatte dai fedeli o dal reddito derivato dalle sue varie proprietà, molte delle quali sono riconosciute come patrimonio storico ed archeologico di grande importanza. Infatti, la Chiesa d'Inghilterra è uno dei più grandi proprietari terrieri del paese. Un esempio di donazione dei fedeli è il *gift aid* che può essere considerato simile all'otto per mille, ma anche alquanto diverso. Un fedele che paga l'imposta sul reddito può compilare un *gift aid declaration* che permette alla Chiesa di chiedere il rimborso di quella quota pagata.¹³⁸ Tuttavia, se non viene fatta questa dichiarazione la Chiesa non riceve nulla, a differenza del sistema italiano.

Visto che molte chiese sono considerate monumenti storici ed archeologici di grande importanza, lo Stato garantisce fondi per la ristrutturazione e il mantenimento di questi edifici ed è questo l'unico finanziamento diretto alla Chiesa.¹³⁹ Per di più, questi finanziamenti sono garantiti anche agli edifici di culto delle altre confessioni.¹⁴⁰ Inoltre, gli edifici della Chiesa possono godere di un'esenzione in quanto non sono soggetti a certi controlli urbanistici (*building control*) e non hanno bisogno del permesso per alterare o modificare un edificio di culto.¹⁴¹ Questo è il cosiddetto *Ecclesiastical Exemption from Listed Building Consent* sancito dal Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act del 1990. Questo è garantito anche agli edifici di culto delle altre confessioni religiose che riescono a dimostrare che hanno un sistema efficiente e soddisfacente di controlli degli edifici.¹⁴² Al momento questa esenzione è garantita a molte chiese protestanti come quella Metodista e Battista e anche alla Chiesa cattolica, ma è aperta a tutte le confessioni che soddisfano quel criterio.¹⁴³ Questo onere non è né discriminatorio né irragionevole in quanto garantisce che ci sia un adeguato controllo degli edifici e dunque che quest'ultimi siano sicuri. La responsabilità di gestire questi beni storici è data agli *Church Commissioners* che oltre a questo sostengono le diocesi e pagano le pensioni al clero.¹⁴⁴ Il clero viene pagato con uno stipendio dal fondo diocesano di ogni diocesi, il quale deriva da donazioni dei fedeli e dal reddito ricevuto dalle sue proprietà.

¹³⁷ F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, cit., p. 32

¹³⁸ The Church of England, *Where the Church's money comes from* <www.

<http://www.churchofengland.org/about-us/facts-stats/funding/wherefrom.aspx>>

¹³⁹ F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, cit., p. 33;

¹⁴⁰ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 3

¹⁴¹ Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

¹⁴² *Ibidem*; The Operation of the Ecclesiastical Exemption and related planning matters for places of worship in England, Department for Culture, Media and Sport 2010; F. CRANMER, J. LUCAS, B. MORRIS, *Church and State: A mapping exercise*, cit., p. 36

¹⁴³ A. FAIRCLOUGH, *Ecclesiastical Law and the Church of England*, <www.buildingconservation.com>

¹⁴⁴ BBC Religion, *Church of England*, cit.

Anche in Inghilterra molti enti ecclesiastici godono di certi privilegi in quanto sono equiparati ad enti di beneficenza. Questi enti sono esentati dal pagamento di certe imposte, come l'IVA, quella sul reddito e quella sui redditi di capitale, a condizione che le loro attività siano caritatevoli, di beneficenza e di utilità pubblica.¹⁴⁵ Un ente che abbia un reddito superiore a £5,000, per godere di questi benefici, deve registrarsi come ente di beneficenza con la *Charity Commission*, il dipartimento governativo che regola gli enti di beneficenza registrati, e soddisfare quei criteri stabiliti dal Charities Act del 2011.¹⁴⁶ Con la registrazione la *Charity Commission* può supervisionare e controllare in modo regolare tutte le attività di questi enti, accertandosi che siano veramente di pubblica utilità.¹⁴⁷ Tuttavia, se il reddito dell'ente non superi le £5,000 allora l'ente dovrà registrarsi come ente di beneficenza a fini solo fiscali con *HM Revenue and Customs* (dipartimento governativo per le tasse).¹⁴⁸ Qualsiasi ente, sia ecclesiastico che non, può registrarsi come ente di beneficenza se soddisfa le condizioni necessarie. Dunque, questi privilegi sotto forma di esenzione dal pagamento di alcune imposte sono garantiti agli enti ecclesiastici di tutte le confessioni, e non esplicitamente a quelli della Chiesa d'Inghilterra, e anche agli enti privati o laici.

Gli enti ecclesiastici non ricevono nessun tipo di finanziamento diretto da parte dello Stato. L'unico finanziamento diretto viene dato alle *faith schools*, cioè scuole confessionali. Infatti, lo Stato paga per il loro mantenimento e per gli stipendi degli insegnanti. Questo succede anche nei confronti di altre scuole confessionali come quelle ebraiche e musulmane e non solo quelle cristiane o della *Church of England*.¹⁴⁹

Questa situazione sembra essere conforme alle norme dell'Unione per quanto riguarda la neutralità ed imparzialità dello Stato, la non discriminazione e la leale concorrenza tra le confessioni religiose e gli enti privati. Di fatti, nel caso di *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas v. Austria*, la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiarò che era il compito dello Stato rimanere neutrale ed imparziale nel garantire determinati privilegi sotto forma di sgravi fiscali a certi enti, garantendo in tal modo una pari opportunità a tutti gli enti religiosi di accedere a queste agevolazioni senza discriminazione.¹⁵⁰ Questo sembrerebbe il caso in Inghilterra, a differenza dell'Italia dove le confessioni religiose prive di intesa sono escluse da questi benefici.

In conclusione, questi due stati sono molto diversi e adottano sistemi per regolare i rapporti con le diverse confessioni alquanto differenti. In Italia, la Chiesa cattolica gode di privilegi e benefici che

¹⁴⁵ Charities Act 2011, Part 1 section 4; BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 4

¹⁴⁶ Charities Act 2011, Part 3 section 30

¹⁴⁷ *Ibidem* Part 2 section 15

¹⁴⁸ *Ibidem*

¹⁴⁹ BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom*, cit., p. 7

¹⁵⁰ *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas v. Austria*, App. No. 40825/98, 2008 Eur. Ct. H.R in F. TULKENS, *The European Convention on Human Rights and Church-State Relations. Pluralism vs. Pluralism*, cit., p. 13

non sono concessi ad altre confessioni e questo è stato dimostrato con i riferimenti ai casi pratici come il sostentamento del clero, l'insegnamento della religione, gli edifici di culto e gli enti ecclesiastici. Tuttavia, il disegno costituzionale di libertà religiosa e i suoi vari articoli, in teoria, dovrebbero tutelare adeguatamente la libertà religiosa. Purtroppo, la realtà dei fatti non è così e si è ancora lontani dalla realizzazione di questo disegno a causa della forte presenza della Chiesa cattolica e delle sue norme che influenzano l'ordinamento italiano. Di conseguenza, le confessioni religiose diverse da quella cattolica vengono messe in secondo piano, creando un turbamento del mercato religioso negando i principi dettati dall'Unione. Questo turbamento in Inghilterra sembra essere meno forte in quanto tutte le confessioni religiose sembrano essere trattate in modo uguale. Nonostante il fatto che la *Church of England* faccia parte dello Stato e abbia certi poteri legislativi, lo Stato tutela e garantisce gli stessi diritti anche alle altre confessioni. Questo si deduce da certe questioni come l'insegnamento della religione, gli edifici di culto e gli enti ecclesiastici. Dunque, la legislazione in vigore e gli aiuti da parte dello Stato sembrano tutelare in modo adeguato i rapporti con le confessioni religiose presenti nel territorio e la libertà religiosa, senza causare una rottura dell'equilibrio del mercato religioso.

Bibliografia

Legislazione

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 1984

Act of Settlement 1701

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2000

Charities Act 2011

Church of England Assembly (Powers) Act 1919

Codice Civile 1942

Codice di Diritto Canonico 1983

Costituzione della Repubblica Italiana 1947

Concordato fra la Santa Sede e L'Italia 1929

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo 1950

Education Act 1996

Equality Act 2006/2010

Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 1957

School Standards and Framework Act 1998

Sentenze

CEDU *Lombardi Vallauri v. Italy* (application no. 39128/05) 20.10.2009

CEDU, II section, *Lautsi c. Italie* (n° 30814/06), arrêt du 3 novembre 2009 e CEDU, Grande Chambre, *Lautsi c. Italie* (n° 30814/06), arrêt, 18 mars 2011

Corte costituzionale, sent. 11 aprile 1989, n. 203

Corte costituzionale, sent. 30/1971

Corte costituzionale, sent. 24 novembre 1958, n. 59

Corte costituzionale, sent. 13/1991

Corte Costituzionale sent. 27 aprile 1993, n. 195

Corte Costituzionale sent. 8 luglio 2002, n. 346

COMMISSIONE EUROPEA, Aiuto di Stato C 26/2010 (ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) – Italia. Regime riguardante l'esenzione dall'i.c.i. per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini

specifici, Bruxelles, 12 ottobre 2010

Catholic Care v. Charity Commission for England and Wales [2010] EWHC 520 (Ch)

Darby v Sweden [1989] ECommHR No. 11581/85 (9 May 1989)

Hall and Preddy v. Bull and Bull, Bristol County Court, 18 January 2011 [2011] EW Misc 2 (CC)

Hasan & Chaush v. Bulgaria, 34 Eur. H.R. Rep. 1339, 1359 (2000)

Kokkinakis v. Greece, App. No. 14307/88, 17 Eur. H.R. Rep. 397, 418 (1993)

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas v. Austria, App. No. 40825/98, 2008 Eur. Ct. H.R.

R.(Williamson) v. Secretary of State for Education and Skills [2005] 2 AC 246

Şahin v. Turkey, 44 Eur. H.R. Rep. 99, 125 (2005)

Articoli

Article 9: Freedom of thought, conscience and religion, Human Rights Review 2012
<www.equalityhumanrights.com/.../hrr_article_9.pdf>

BETTETINI A., *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Dicembre 2012

BOTTI F., *Le confessioni religiose e il principio di sussidiarietà nell'Unione europea: un nuovo giurisdizionalismo attraverso il mercato in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) Gennaio 2011

CARDIA C., *Libertà religiosa e multiculturalismo in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Maggio 2008

CAVANA P., *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) Ottobre 2012

COLAIANNI N., *Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Gennaio 2007

CRANMER F., LUCAS J., MORRIS B., *Church and State: A mapping exercise*, The Constitution Unit, UCL, April 2006

CRANMER F., *Notes on church and state in the European economic area*, Cardiff Law School, 2011

CROCE M., *Libertà religiosa e laicità dello stato in Italia: profile teorici, sviluppi giurisprudenziali e prassi incostituzionali* <www.accademia.edu> 2013

DURISOTTO D., *Financing of Churches in Italy in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), Novembre 2009

FOLLIERO M. C., *Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana in Stato Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Giugno 2008

HILL M., *The Church and State wère in*, Ecclesiastical Law Journal (2012)

LEZIROLI G., *Libertà religiosa e costituzione in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Febbraio 2008

MADONNA M., *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche tra amministrazione ecclesiastica e pubblici poteri. Brevi note sullo status dei docenti in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Gennaio 2012

MAZZOLA R., *Modelli di diritto e politica ecclesiastica nella Unione europea*, Conferenza tenuta il 19/4/2005 al Centro salesiano di Leumann, nell'ambito del Convegno "Pluralismo religioso, multiculturalità e laicità, terreno di confronto o di scontro?", Ufficio Scuola della Diocesi di Torino, AIMC, UCIIM

NARDINI A., MUCCICONI I. T., *L'esercizio della libertà religiosa in Italia*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Segretario Generale - Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (Luglio 2013) <www.governo.it/Presidenza/USRI/.../Esercizio_liberta_religiosa_italia.pdf>

PASQUALI CERIOLI J., *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), Gennaio 2011

PASQUALI CERIOLI J., *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini Stato in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoechiese.it), Gennaio 2010

PERRONE A., *Enti non profit e diritto dell'Unione Europea in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) Febbraio 2011

Religious Liberty: The legal framework in selected OSCE countries, Law Library, U.S. Library of Congress, May 2000

The Operation of the Ecclesiastical Exemption and related planning matters for places of worship in England, Department for Culture, Media and Sport 2010

TULKENS F., *The European Convention on Human Rights and Church-State Relations. Pluralism vs. Pluralism in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) Febbraio 2011

VARNIER G. B., *Laicità, radici cristiane e regolamentazione del fenomeno religioso nella dimensione dell'U.E. in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), Giugno 2008

Libri

ALPA G., CASSESE S., CERNESI M., ROSSI L., *Leggere l'attualità (diritto pubblico)*, Milano, Tramontana, 2007

CASUSCELLI G., *Nozioni di Diritto Ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2009

FERRARI S., *State and Church in Italy* in ROBBERS G. (ed) *State and Church in the European Union*, Nomos, Baden-Baden, 2005

MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., *Religioni e sistemi giuridici – introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, Il Mulino, 2000

LUGLI M., PASQUALI CERIOLI J., PISTOLESI I., *Elementi di diritto ecclesiastico europeo (principi – modelli – giurisprudenza)*, Torino, Giappichelli, 2012

Siti web

SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTO BILANCIO, *Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2010 Schema di D.P.C.M. n. 297 - (art. 7, co. 1, D.P.R. n. 76/1998)*, Dossier di documentazione, Camera dei deputati XVI Legislatura, 1 Dicembre 2010 <http://documenti.camera.it/Leg16/dossier/Testi/BI0350.htm#_Toc278992388>

UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI <<http://www.uaar.it/>>

The Church of England, *Detailed History* <<http://www.churchofengland.org/about-us/history/detailed-history.aspx>>

BBC Religion, *Church of England*
<http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/cofe/cofe_1.shtml>

BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND LABOUR, *United Kingdom, 2012 Report on International Religious Freedom* (May 20, 2013) U.S Department of State website
<<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/eur/208380.htm>>